

Lavoro. Contro le decisioni sul sommerso è possibile seguire la via amministrativa e quella giudiziale

Maxi-sanzioni, tutela doppia

Il primo passo è la richiesta di archiviazione alla Dtl competente

Luigi Caiazza

Le **sanzioni amministrative** in materia di **lavoro** sono tornate d'attualità dopo i notevoli aumenti introdotti con il decreto legge 145/2013 e poi in parte mitigati dalla legge di conversione 9/2014.

L'intervento del legislatore è stato finalizzato a dissuadere i datori di lavoro a ricorrere all'impiego in nero e irregolare prevedendo da una parte l'aumento delle sanzioni strettamente connesse all'occupazione irregolare di lavoratori, dall'altra restringendo il campo di applicazione di alcune agevolazioni previste in generale per la definizione "bonaria" delle sanzioni amministrative in materia di lavoro.

Le modifiche apportate dalla legge 9/2014 hanno riguardato la maxisanzione ordinaria e quella cosiddetta "affievolita" (nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello in nero), la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e le disposizioni in ma-

teria di tempi di lavoro.

Nel caso della maxisanzione e della revoca del provvedimento di sospensione l'aumento del 30% ha interessato in modo uniforme le varie fattispecie, ma si è diversificata per quanto concerne le forme di agevolazioni finalizzate alla rapida regolarizzazione. Infatti, in caso di applicazione della maxisanzione (ordinaria e "affievolita") non è ammesso, previa diffida, il pagamento nella misura del minimo della pena edittale sia per quanto concerne la sanzione principale che per quella commisurata alle giornate di impiego in nero, prevista invece per la generalità dei casi (articolo 13 del Dlgs 124/2004). Sarà tuttavia possibile il pagamento in misura ridotta (pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo, nell'importo più favorevole) ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.

In materia dei tempi di lavoro, non è previsto né il pagamento in misura breve (la violazione di per sé non è sanabile per cui non è praticabile la diffida), né il pagamento in misura

ridotta, per cui la procedura si definisce con l'ordinanza ingiunzione.

Contro le contestazioni delle violazioni alle quali si è fatto cenno è possibile ricorrere sia in sede amministrativa che in sede giudiziale. La prima azione di tutela è rinvenibile nell'articolo 18 della legge 689/1981, in relazione al quale il trasgressore, qualora ritenga infondata la contestazione, nel termine di 30 giorni potrà chiederne l'archiviazione producendo al direttore della direzione territoriale del Lavoro (Dtl) scritti e documenti che avvalorino la sua tesi. Con l'occasione potrà chiedere di essere sentito in merito ai fatti contestati. La Dtl avrà due soluzioni: archiviare il tutto, ovvero emettere ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione calcolata tra il minimo e il massimo secondo criteri oggettivi.

Avverso l'ordinanza, al trasgressore è riservato un ulteriore rimedio: potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, in sede amministrativa, alla direzione regionale del Lavoro, o, se la contestazione ri-

guarda la qualificazione del rapporto di lavoro, al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Tali uffici forniranno riscontro, rispettivamente, entro 60 e 90 giorni. Se non viene fornita risposta entro questi termini il ricorso si intende respinto (vale il principio del silenzio-rigetto).

In tal caso entro ulteriori 30 giorni è possibile presentare ricorso davanti al tribunale civile. Tuttavia, non è escluso che il trasgressore, avverso l'ordinanza ingiunzione, possa ricorrere, sempre entro 30 giorni dalla sua notifica, direttamente al tribunale civile.

Un'ulteriore forma di tutela nei confronti del trasgressore è prevista dall'articolo 26 della legge 689/1981, secondo il quale la Dtl, su motivata e comprovata istanza di dilazione dell'interessato, che dichiara di trovarsi in condizioni economiche disagiate, ovvero per importi di notevole entità (interpello 4/2011 del ministero del Lavoro), può concedere la dilazione del pagamento della sanzione così come era stata definitivamente stabilita con l'ordinanza ingiunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le modifiche

01 | GLI AUMENTI

Con il decreto legge 145/2013 sono state incrementate del 30% le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto legge 12/2002 da applicare in caso di lavoro irregolare. Inoltre, in fase di conversione in legge, è stata eliminata la possibilità di applicare la procedura di diffida, con relativo pagamento della sanzione minima. Aumentati del 30% anche gli importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

02 | RIPOSI

Per quanto riguarda le violazioni in materia di orario di lavoro e riposi, il Dl 145/2013 aveva previsto una decuplicazione degli importi delle sanzioni in vigore, ma in occasione della conversione in legge è stata disposta una duplicazione degli importi

LE OPZIONI

Le nuove regole hanno escluso la possibilità di pagare la sanzione minima mentre resta quella ridotta

